

Legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche

(Legge sulle lingue, LLing)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:

I

La legge del 5 ottobre 2007² sulle lingue è modificata come segue:

Art. 22 Rubrica

Promozione nei Cantoni dei Grigioni e del Ticino

Art. 22a Promozione al di fuori dei Cantoni dei Grigioni e del Ticino

¹ La Confederazione promuove misure per la salvaguardia e la promozione dell'italiano e del romancio al di fuori dei Cantoni dei Grigioni e del Ticino.

² La Confederazione può concedere aiuti finanziari segnatamente per:

- a. misure e offerte che promuovono l'apprendimento e il consolidamento dell'italiano e del romancio;
- b. misure e offerte che consentono e facilitano l'uso e l'impiego del romancio.

³ L'aiuto finanziario della Confederazione ammonta al massimo al 75 per cento dei costi complessivi.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹ FF ...

² RS 441.1